

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione adotta provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e le sue strutture sociali.

² Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

¹ La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio della corresponsabilità solidale.

² I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della popolazione.

¹ RS 101

² FF 2004 1705

³ Di regola, i provvedimenti completano gli sforzi propri degli Stati dell'Europa dell'Est e della loro popolazione.

Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di gravi violazioni di questi principi, esso può attuare i provvedimenti e gli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali, multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere o estere.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a–d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi non rimborsabili;
- b. mutui;
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti misti possono combinare diverse forme di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 Crediti quadro

L'Assemblea federale stanziava, mediante decreto federale semplice, i mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sotto forma di crediti quadro pluriennali.

Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito

¹ Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

² L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, dell'importo e della durata della garanzia.

³ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica di ogni singolo Stato dell'Europa dell'Est.

⁴ I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 12 Fissazione delle priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge, fondandosi sui principi della stessa e tenendo conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 13 Trattati

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

² Gli Uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali, di diritto pubblico o privato, relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 14 Collaborazione di terzi

¹ La progettazione e l'esecuzione di provvedimenti possono essere affidate a terzi.

² Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

³ Può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

⁴ Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 16 Trattamento dei dati

¹ Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

- a. cognome, nome e data di nascita;
- b. attinenza, nazionalità, numero di passaporto;
- c. religione;
- d. stato civile;
- e. numero AVS;
- f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
- g. profili della personalità sotto forma di valutazioni;
- h. attività politiche e sindacali;
- i. indicazioni sulla salute.

² I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 17 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali assiste il Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità.

³ RS 974.0

Art. 18 Valutazioni e rapporto

¹ Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni regolari.

² Riferisce alle Camere federali su ogni periodo di credito.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 1995⁴ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 2003⁵ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono fatte salve le misure ai sensi:

- b. della legge federale del ... 2004⁶ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

2. Legge federale del 24 marzo 2000⁷ sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

Art. 1 cpv. 2

² Sono salve le misure previste dalle seguenti leggi federali:

- a. legge federale del 19 marzo 1976⁸ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
- b. legge federale del ... 2004⁹ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

⁴ RU 1998 868, 2000 1915

⁵ FF 2003 7105

⁶ RS ...; RU ... (FF 2004 1733)

⁷ RS 973.20

⁸ RS 974.0

⁹ RS ...; RU ... (FF 2004 1733)

3. Legge federale del 19 marzo 1976¹⁰ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 11 cpv. 2 (nuovo)

² Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 13a Trattamento dei dati

¹ Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

- a. cognome, nome e data di nascita;
- b. attinenza, nazionalità, numero di passaporto;
- c. religione;
- d. stato civile;
- e. numero AVS;
- f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
- g. profili della personalità sotto forma di valutazioni;
- h. attività politiche e sindacali;
- i. indicazioni sulla salute.

² I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 22 Referendum

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

² La presente legge ha una validità di dieci anni.

¹⁰ RS 974.0